

## AILIGHT COLORI E SUONI ASSOCIAZIONE

\*\*\*\*\*

### ALLEGATO "A" - STATUTO

#### **Art.1 – Denominazione.**

E' costituita l'Associazione culturale, sociale, e ricreativa senza fini di lucro denominata:

“AILIGHT COLORI E SUONI ASSOCIAZIONE”

L'Associazione AILIGHT COLORI E SUONI sorge allo scopo di promuovere attività culturali, sociali, ricreative, divulgative e di formazione, così come specificato nell'art. 3 del presente Statuto.

#### **Art. 2 - Sede**

L'Associazione ha sede in Bologna (Bo), via F.Argelati n17/a.

#### **Art. 3 – Attività costituenti l'oggetto sociale**

L'Associazione è un ente di diritto privato, senza fine di lucro, che intende uniformarsi, nello svolgimento della propria attività, ai principi di democraticità interna della struttura, di elettività e di gratuità delle cariche associative.

L'Associazione ha per scopo quello di promuovere e divulgare la conoscenza del linguaggio del colore e dei suoni, attraverso percorsi di conoscenza, esperienza, formazione, corsi, eventi, work-shop, incontri a tema, rassegne, concerti, corsi, concorsi, stage, mostre di livello artistico o tematiche, (avvalendosi anche delle nuove e più moderne tecnologie), manifestazioni, fiere, partecipazione ad eventi pubblici, iniziative territoriali, locali, provinciali, regionali, nazionali, internazionali. L'Associazione persegue finalità di utilità sociale, organizzando qualsiasi tipo di manifestazione, anche a pagamento, volta a promuovere la divulgazione del linguaggio del colore e suono.

Le attività potranno essere:

- a) Colore crescita personale, relazioni, benessere, lifestyle
- b) Colore ambienti, colore immagine, abbigliamento
- c) Colori e suoni linguaggi di comunicazione universali
- d) Energia del Colore, cromo-bioenergetica e wellness
- e) Pittura e arti figurative, arte terapia, disegno.
- f) Elementi associati di suoni, colori, musica e movimento corporeo, meditativo e contemplativo.
- g) Strumenti di Colore ad uso propedeutico, divulgativo e formativo, acque colorate, aromi, profumi, oli essenziali, strumenti di cromoterapia e colore, luci essenze vibrazionali con colori e suoni.

E' fatto divieto agli organi amministrativi dell'Associazione di svolgere o far svolgere attività con scopi diversi da quelli sopra indicati, ad eccezione di quelle ad essi direttamente connesse o di quelle accessorie e comunque con l'esclusivo perseguimento delle finalità associative.

#### **Art. 4 – Durata**

La durata dell'Associazione è fissata al 31 dicembre 2050

#### **Art. 5 – Gli Associati**

Tutte le persone fisiche e le persone giuridiche italiane e straniere, private o pubbliche, che abbiano compiuto il quattordicesimo anno di età, di sentimenti e comportamenti democratici che condividono le finalità dell'associazione acquistano la qualità di Associato, con l'accoglimento, da parte del Consiglio Direttivo, della domanda presentata allo stesso Consiglio Direttivo e con il versamento della quota associativa annuale determinata dal medesimo. Per il primo periodo la quota è stabilita in 10€. Le quote sociali non potranno mai essere richieste in restituzione. Gli associati compongono, con facoltà di voto deliberativo, l'Assemblea. Le persone giuridiche partecipano alla vita associativa per il tramite del loro legale rappresentante o di persona da questo delegata.

Ogni socio è vincolato all'osservanza di tutte le norme del presente statuto, nonché delle disposizioni adottate dagli Organi dell'Associazione. Fra gli aderenti all'Associazione esiste parità di diritti e di doveri.

Ogni associato ha un voto. Vigge il principio del voto. Sono ammesse deleghe nella misura di una sola ad un medesimo socio. Il numero degli iscritti all'Associazione è illimitato.

La quota d'iscrizione è stabilita ogni anno dal Consiglio Direttivo. Le quote associative non sono trasmissibili. Le cariche sociali, elette dall'assemblea dei soci, danno diritto ad un compenso che sarà deliberato dall'assemblea dei soci. Il versamento della quota annuale deve essere effettuato annualmente entro il 31 gennaio; dopo tale data, i soci che non avessero provveduto al versamento, dopo essere stati personalmente interpellati, saranno considerati morosi.

#### **La qualifica di Socio si perde per:**

- Dimissioni volontarie, morte, radiazione, che viene pronunciata dal Consiglio Direttivo contro il Socio che commetta azioni ritenute disonorevoli per il buon nome del sodalizio o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento della stessa; la radiazione non dà luogo a indennizzi o rimborsi di alcun genere;
- mancato versamento della quota associativa annuale, o di altre obbligazioni contratte con l'Associazione.

Le prestazioni dei soci a favore dell'Associazione e le cariche sono sempre gratuite. Il Consiglio Direttivo delibera in merito al rimborso delle spese sostenute dai soci per conto dell'associazione. La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di contenuto patrimoniale con l'organizzazione di cui fa parte, fatta salva la possibilità di corrispondere indennità e compensi, nei limiti e nel rispetto delle disposizioni in vigore, nei confronti di coloro che prestano la loro opera all'interno dell'associazione per lo svolgimento di attività determinate.

#### **Art.6 – Diritti e doveri degli associati.**

I Soci hanno diritto:

- di frequentare i locali dell'Associazione, nel rispetto delle norme stabilite nell'apposito Regolamento;
- di partecipare all'assemblea se in regola con il pagamento della quota associativa
- di partecipare alla vita associativa nelle forme prescritte dallo Statuto e dai regolamenti.

I Soci hanno il dovere:

- di rispettare il presente Statuto e i Regolamenti dell'Associazione;
- di osservare le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
- di pagare la quota associativa alla scadenza stabilita;
- di rispettare le regole stabilite nel Regolamento interno predisposto dal Consiglio Direttivo;

#### **Art. 7 – Organi Sociali dell'Associazione**

- l'Assemblea dei soci; il Presidente; il Vice-presidente; Consiglio direttivo

A garanzia della democraticità della struttura dell'Associazione, si stabilisce che tutte le cariche devono essere elettive oltre che gratuite.

Si stabiliscono i seguenti principi:

- a) eleggibilità libera degli organi amministrativi;
- b) principio del voto singolo;
- c) sovranità dell'assemblea dei soci;
- d) idonee forme di pubblicità delle convocazioni assembleari, delle relative delibere, dei bilanci o rendiconti.

#### **Art.8 – L'Assemblea dei Soci.**

L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'associazione: essa è composta da tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale e dei contributi annuali e che, alla data dell'avviso di convocazione, risultino iscritti nel Libro soci.

L'Assemblea è convocata dal Presidente, almeno una volta all'anno, ed ogni qualvolta egli lo ritenga opportuno ed è presieduta dal Presidente o, nel caso di sua impossibilità, dal Vicepresidente. La convocazione dell'Assemblea è effettuata con avviso esposto nella sede sociale almeno otto giorni prima della data fissata per l'assemblea di prima convocazione e deve contenere l'ordine del giorno, o almeno 48 ore prima della seduta. Nella stessa lettera di convocazione dell'assemblea, può essere fissato un giorno ulteriore per la seconda convocazione.

Il socio maggiore di età ha diritto di voto. E' ammesso il voto per delega.

In prima convocazione, l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza della metà dei Soci aventi diritto a parteciparvi; in seconda convocazione è valida qualunque sia il numero dei soci intervenuti.

L'Assemblea ordinaria delibera, sugli argomenti posti all'ordine del giorno, a maggioranza assoluta, vale a dire con il voto favorevole di metà più uno dei votanti.

L'Assemblea straordinaria delibera in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati aventi titolo a parteciparvi; e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti e delibera a maggioranza assoluta. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

#### **Art.9 – Consiglio Direttivo.**

L'Associazione è amministrata da un Consiglio Direttivo, composto da membri designati fra tutti gli associati aventi diritto al voto. Il Consiglio

Direttivo è composto dal Presidente e da un numero di Consiglieri non inferiore a due.

Il Consiglio Direttivo dura in carica tre anni e i suoi membri possono essere rieletti.

Le sedute sono valide quando sia presente la maggioranza dei componenti e le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente ed in sua assenza dal Vicepresidente.

Le riunioni del Consiglio Direttivo devono risultare da apposito verbale, firmato dal presidente e dal segretario e trascritto nel Libro delle Decisioni del Consiglio Direttivo.

#### **Art.10 – Il Presidente.**

Il consiglio direttivo elegge, fra i consiglieri, a maggioranza dei presenti, il Presidente e il Vice-Presidente, che durano in carica per tre anni e possono essere riconfermati. In caso di assenza, impedimento o di cessazione, le sue funzioni sono svolte dal Vicepresidente.

Al Presidente spetta la rappresentanza legale dell'associazione di fronte ai terzi e anche in giudizio. Egli rappresenta l'Associazione nei rapporti con i terzi; convoca e presiede l'assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo.

#### **Art.11 – Risorse economiche.**

L'Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:

- a) quote sociali annuali dei Soci;
- b) eventuali quote supplementari dei Soci;
- c) contributi volontari dei Soci e volontari di terzi
- d) contributi dello Stato, di enti pubblici e privati, di persone fisiche
- e) oblazioni, donazioni, eredità, lasciti testamentari, legati;
- f) entrate derivanti dalle varie iniziative che saranno intraprese dall'associazione;

- g) entrate derivanti da attività commerciali e produttive marginali, connesse alle attività istituzionali e strumentali per il raggiungimento delle finalità associative;
- h) entrate derivanti da manifestazioni e raccolte pubbliche di fondi;
- i) ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo in conformità a quanto previsto dal presente statuto.
- h) rendite del patrimonio, e gli utili, i proventi i redditi ed ogni altro introito derivanti dallo svolgimento delle attività istituzionali
- l) attività economiche di natura commerciale e artigianale, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento delle finalità istituzionali.

**Art. 12 - Divieto di distribuzione degli utili**

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione comunque denominati, nonché fondi, riserve e capitale durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione siano imposte dalla legge, ed è fatto obbligo di impiegare gli utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

**Art.13 – Rendiconto economico-finanziario.**

L'esercizio sociale dell'Associazione si apre il 1 gennaio e si chiude il 31 dicembre di ogni anno. Ogni anno il Consiglio Direttivo predispone il rendiconto contabile economico- finanziario. Il rendiconto contabile, deve essere accompagnato da una relazione illustrativa e da una relazione di missione, entrambe predisposte dal Consiglio Direttivo. Il rendiconto contabile, la relazione illustrativa e la relazione di missione devono essere sottoposti all'approvazione dell'Assemblea entro e non oltre quattro mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale. Il termine di cui al precedente comma potrà essere prorogato a non più di 180 (centottanta) giorni dalla chiusura dell'esercizio quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed alle attività dell'associazione.

**Art.14 – Scioglimento.**

Lo scioglimento dell'associazione è deliberato dall'assemblea con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'Associazione, i beni che residuano dopo l'esaurimento della liquidazione sono devoluti ad altra associazione con finalità analoghe o affini o ai fini di pubblica utilità.

**Art.15 – Completezza dello Statuto.**

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente Statuto, faranno fede il regolamento interno dell'associazione e, in quanto possibile, le disposizioni legislative vigenti.

Letto, approvato e sottoscritto.  
Luogo e data, Bologna 6 febbraio 2018


Firma:

il Consiglio Direttivo e i Soci Fondatori

*Matteo Orlandini*  
*Stefano Manfredi*  
*Giulio Pizzetti*



Agenzia di Bologna  
 Registrato: 6/2/18 / 3 / 631  
 Pagato: 200,00  
 (Euro) 8/6/2018 / 100



*[Firma]*